



N. 129 - agosto 2019

## A.S. n. 867-A, "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni"

Il disegno di legge in esame - di iniziativa governativa ed approvato con modifiche ed integrazioni, **in sede redigente**, dalla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato - reca alcune disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché - **come aggiunto in sede redigente** (sia nel **titolo** sia nella **rubrica dell'articolo 1** sia nei vari punti dell'**articolo**) - degli esercenti le professioni socio-sanitarie<sup>1</sup>.

L'**articolo 1** del disegno di legge prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. L'**articolo 2 - inserito in sede redigente** - stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private. L'**articolo 3** inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. L'**articolo 4 - inserito in sede redigente** - esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell'esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall'ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa. L'**articolo 5** reca le clausole di invarianza finanziaria.

Più in particolare, l'istituzione, presso il Ministero della salute, del suddetto Osservatorio nazionale e la definizione della durata e della composizione dello stesso, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Dicasteri interessati, sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (**articolo 1, comma 1**). In ogni caso, la composizione dell'organismo deve comprendere la presenza di: rappresentanti delle regioni; un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) (per le finalità di cui ai successivi **commi 2 e 3**); rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali; degli ordini professionali interessati, delle

---

<sup>1</sup> Per l'ambito delle professioni sanitarie, cfr. gli articoli 4 e da 6 a 9 della L. 11 gennaio 2018, n. 3. Per l'ambito delle professioni socio-sanitarie, cfr. l'articolo 5 della stessa L. n. 3.

organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti. I riferimenti a queste ultime tre categorie nonché all'Agenas ed al Ministero della difesa sono stati inseriti **in sede redigente**.

L'organismo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione al medesimo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento, comunque denominato.

All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro (**lettera a)** del **comma 1** e **commi 2 e 3**). Tali dati sono acquisiti con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità - istituito, presso l'Agenas, ai sensi dell'articolo 3 della L. 8 marzo 2017, n. 24, e del D.M. 29 settembre 2017 - e degli ordini professionali -; il testo originario, così riformulato **in sede redigente**, faceva riferimento al supporto dell'Agenas. In particolare, si prevede (**comma 3**, inserito **in sede redigente**) che l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmetta tramite l'Agenas al nuovo Osservatorio i dati in materia acquisiti dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata L. n. 24);
- monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (**lettera b)** del **comma 1**, introdotta **in sede redigente**);
- promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti (**lettera c)** del **comma 1**);
- monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi della successiva **lettera d)**);
- promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (**lettera e)**, introdotta **in sede redigente**).

Il nuovo Osservatorio si rapporta (**comma 2** citato), per le tematiche di comune interesse, con il suddetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, avente come ambito di osservazione il rischio sanitario e le buone pratiche per la sicurezza delle cure.

Il Ministro della salute (**comma 4**) trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dal nuovo Osservatorio.

La novella di cui all'**articolo 2** - articolo inserito, come detto, **in sede redigente** - estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; tali pene sono costituite dalla reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime<sup>2</sup>. Si ricorda che, invece, in via generale, per le lesioni

---

<sup>2</sup> Le suddette pene (di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale) si applicano altresì alle fattispecie, inerenti all'ambito sportivo, di cui all'articolo 6-*quinquies* della L. 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

gravi e gravissime (come definite dall'articolo 583 del codice penale) si prevede, rispettivamente, la reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni (ai sensi del medesimo articolo 583).

La novella di cui all'**articolo 3** inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

La relazione illustrativa del disegno di legge originario osserva che la circostanza aggravante proposta si sovrappone solo parzialmente - considerato anche che non tutte le strutture sanitarie (o socio-sanitarie) sono riconducibili alla sfera pubblicistica penale - ad un'altra già vigente - di cui all'articolo 61, primo comma, numero 10), del codice penale -, costituita dall'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Considerato anche che la nuova circostanza aggravante presenta gli elementi specifici della violenza o della minaccia, *sembrerebbe opportuno valutare se sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 68 del codice penale*, secondo la quale, qualora una circostanza aggravante comprenda in sé un'altra circostanza aggravante ed esse implicino - come le due circostanze in esame - lo stesso aumento di pena, si applica un solo aumento<sup>3</sup>. *In ogni caso, qualora l'intenzione sia di escludere il concorso delle due circostanze, sembrerebbe preferibile esplicitare tale esclusione nella novella* (inserendo, in ipotesi, in essa una clausola che escluda dall'ambito della medesima novella i casi di cui al summenzionato numero 10)).

Si ricorda, inoltre, che le circostanze aggravanti comuni non trovano applicazione quando le medesime sono elementi costitutivi del reato o di circostanze aggravanti speciali.

La novella di cui all'**articolo 4** - articolo inserito, come detto, **in sede redigente** - esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall'ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.

Si ricorda che, in via generale<sup>4</sup>: il delitto di percosse è punibile solo a querela della persona offesa, escluse le ipotesi in cui dal fatto derivi una malattia nel corpo o nella mente o in cui, in base all'ordinamento, la violenza sia considerata come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato; il delitto di lesione personale è punibile solo a querela della persona offesa qualora la malattia abbia una durata non superiore ai venti giorni e non sussistano determinate circostanze aggravanti.

L'**articolo 5** reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

*a cura di M. Bracco*

<sup>3</sup> Qualora una circostanza aggravante comprenda in sé un'altra circostanza aggravante ed esse implicino aumenti di pena differenti, è valutata esclusivamente la circostanza recante l'aumento di pena più elevato.

<sup>4</sup> Ai sensi degli articoli 581 e 582 del codice penale. Si ricorda che il delitto di lesione personale è contraddistinto dalla determinazione di una malattia nel corpo o nella mente della vittima.

**L'ultima nota breve:**

*[A.S. n. 1264 - Insegnamento scolastico dell'educazione civica \(n. 128 - agosto 2019\)](#)*

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

**[www.senato.it](http://www.senato.it)**